

## BREVE COMMENTO SULLA SENTENZA “FRANZESE”

In sostanza, i due aspetti della colpa del sanitario e del rapporto causale di questa con il danno alla salute del malato sono tra loro inscindibilmente connessi: se, in sede di giudizio, non si accerta la ricorrenza di entrambi, non può configurarsi alcuna responsabilità penale del medico...

Sul profilo del nesso causale vi è stata una importante evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica.

Più specificamente, si è passati da una interpretazione assai severa -ed anzi gravatoria- nei confronti del medico (per molti anni la Cassazione ha ritenuto che per ritenere ricorrente il nesso causale bastassero “serie ed apprezzabili probabilità” di successo del comportamento dovuto -ma omissa- da parte del medico), ad una lettura nettamente più equilibrata e di garanzia.

Il transito è avvenuto grazie ad una (memorabile) sentenza della Suprema Corte del 10.7.2002 (nota come sentenza “Franzese”), pronunciata a Sezioni Unite, la quale, abbandonando le posizioni del passato, ha stabilito che, nel processo penale per responsabilità medica (come in ogni altro caso di cd. causalità omissiva), la prova del nesso causale debba essere raggiunta in termini di certezza processuale, “ossia oltre ogni ragionevole dubbio”.

Occorre, cioè a dire, la dimostrazione processualmente certa che, se il medico avesse osservato il comportamento corretto, “il paziente si sarebbe salvato” o, comunque non avrebbe riportato il pregiudizio alla salute viceversa verificatosi.

Per attingere un siffatto -rassicurante- risultato probatorio, il giudice dovrà impiegare gli enunciati delle cd. leggi scientifiche di copertura (ossia il portato di tutti gli studi, le ricerche e le sperimentazioni eseguite in medicina sullo specifico fenomeno medico che è oggetto del giudizio), che dovrà però confrontare con tutte le circostanze del caso concreto, e la stessa prova logica,

secondo gli ordinari criteri probatori applicati in sede di processo penale.

Ad una tale stregua, il nesso causale potrà ritenersi accertato solo quando, esclusa la riconducibilità dell'evento lesivo a processi causali alternativi, si possa affermare “oltre ogni ragionevole dubbio” , e cioè in termini di “elevata credibilità razionale” ossia di “alta probabilità logica”, che la condotta doverosa -omessa dal medico-, ove osservata, avrebbe effettivamente impedito il verificarsi dell'evento pregiudizievole patito dal paziente.

E' bene rilevare, concludendo sul punto, che la giurisprudenza penale successiva si è allineata pienamente ad una tale posizione di garanzia, tutt'oggi costantemente applicandola.

Gianfranco Iadecola